



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

Prot. n. 343

Cagliari, 09/01/2014

trasmissione via PEC

Ai Signori Sindaci dei Comuni della
Sardegna

Ai responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna

e,p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle
Prefetture di
- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna. Disciplina della propaganda elettorale.

NORMATIVA APPLICABILE

L'esercizio della propaganda elettorale è principalmente regolamentato dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, come recentemente modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e la comunicazione politica. Altre disposizioni sono rinvenibili nel DPR 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati) e successive modificazioni, nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica) e nella legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero) che completano il quadro della disciplina della materia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ

Inoltre, per aspetti di natura esemplificativa, è utile fare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, avente ad oggetto: "Disciplina della propaganda elettorale".

Propaganda mediante affissioni

Ai sensi dell'art. 1, primo comma, della L. n. 212/1956, costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri e i manifesti di propaganda finalizzati a determinare la scelta elettorale.

Stando agli esempi indicati dal Ministero dell'Interno nella sopra citata circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V, possono costituire mezzi di propaganda mediante affissione:

1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale;
2. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
3. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna ed internazionale od altro, che possano contenere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
4. le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
5. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

L'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", stabilisce che l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che **partecipano** alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata **esclusivamente** negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. "propaganda diretta").

A norma degli articoli 2 e 3 della legge n. 212/1956, l'individuazione e la delimitazione dei suddetti spazi deve avvenire ad opera di ciascuna Giunta municipale tra **martedì 14 gennaio e venerdì 17 gennaio 2014**, rispettivamente 33° e 30° giorno precedenti le elezioni in oggetto.

Al riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- ha modificato l'art. 2 della legge n. 212/1956, riducendo il numero degli speciali spazi di cui sopra ad almeno 3 e non più di 5 nei Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei Comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei Comuni con più di 500.000 abitanti;
- ha abrogato le disposizioni della legge n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda indiretta e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 1 e il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

Si ricorda ancora che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 212/1956, **entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste ammesse**, inviata da questo Servizio Elettorale, la Giunta comunale delimita gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale e li ripartisce in tante sezioni quante sono le liste ammesse, assegnando le sezioni nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della medesima legge.

Dalla disciplina suesposta si evince che i Comuni hanno l'obbligo di assegnare d'ufficio gli spazi alle liste di candidati, senza che intervenga apposita domanda da parte dei partiti o gruppi politici che presentano le liste.

Poiché l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi assegnati a tal fine dalla Giunta comunale, ne consegue che, dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda e fino alla chiusura delle votazioni sono vietate:

1. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti;
2. l'esposizione di materiale di propaganda nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, con l'eccezione dell'affissione, nelle predette bacheche o vetrinette, di quotidiani e periodici;
3. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;
4. le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, oltre che su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi ecc...

Divieto di forme di propaganda a carattere fisso

L'art. 6, primo comma, della legge n. 212 del 1956 prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè **da venerdì 17 gennaio 2014**) – di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In base a questa norma deve ritenersi proibita ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

Alla luce di questa disposizione e del sopra illustrato regime delle affissioni, è da considerarsi proibita l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi predisposti a cura dei Comuni.

Divieto di forme di propaganda figurativa luminosa mobile

Lo stesso art. 6, primo comma, della legge n. 212 del 1956 vieta, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile intendendosi la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose; deve, pertanto, ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Divieto di lancio o getto di volantini

Il medesimo art. 6, primo comma, della legge n. 212 del 1956 vieta, inoltre – dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè **da venerdì 17 gennaio 2014**) – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili, allo scopo di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore; dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 130 del 1975, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti; si precisa, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto della predetta norma e dell'art. 59, quarto comma, del D.P.R. n. 495 del 1992, tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto territorialmente competente.

Le riunioni di propaganda elettorale

Le riunioni elettorali (ivi compresi i cortei e i comizi), tipica forma di propaganda elettorale, possono tenersi in luogo pubblico o aperto al pubblico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 130 del 1975, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni, le riunioni elettorali. Per queste riunioni, non applicandosi le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze).

Si ricorda, infine, che a partire dal giorno precedente quello della votazione, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9, comma 1, L. n. 212/1956).

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della citata legge n. 28 del 2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; in tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Diffusione di sondaggi demoscopici

A partire dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni è vietato, ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge n. 28 del 2000, rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

La propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della votazione

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda; in particolare, ai sensi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ

dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212 del 1956, in queste giornate è vietata la **nuova** affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, considerato che le affissioni in altri spazi sono proibite; deve, invece, ritenersi ammessa, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 212 del 1956, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Inoltre, un preciso divieto di diffusione della propaganda elettorale è previsto per le emittenti radiotelevisive private, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione, dall'art. 9bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione sono, altresì, vietati anche i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nei giorni della votazione, oltre alle forme di propaganda vietate anche nel giorno precedente e sopra riportate, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali; è evidente che la norma riguarda anche la propaganda svolta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

Sanzioni

Infine, si ricorda che le leggi n. 212 del 1956 e n. 130 del 1975 prevedono sanzioni per le violazioni alla disciplina della propaganda elettorale.

Per quanto concerne le singole fattispecie, si precisa quanto segue:

- le violazioni alle disposizioni relative al lancio di volantini e al divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso e di propaganda luminosa mobile di cui all'art. 6 della legge n. 212 del 1956 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00;
- alla stessa sanzione è soggetto, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge n. 212 del 1956, “chiunque sottrae o distrugge stampati....o manifesti di propaganda elettorale....o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale...o, non avendone titolo, affigge stampati...o manifesti negli spazi suddetti”;
- la stessa sanzione si applica, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 212 del 1956, nel caso di affissione di stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero di iscrizione murali e sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate o recinzioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

- le violazioni al divieto di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli destinati alle votazioni di cui alle disposizioni dell'art. 9 della legge n. 212 del 1956 e le violazioni relative all'uso di altoparlanti su mezzi mobili di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130 del 1975 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alle relative disposizioni previste dalla legge n. 689 del 1981, precisando che compete ai Comandi di Polizia Municipale (ed agli organi di P.S.) l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni in materia di propaganda elettorale.

Prescindendo dalle sanzioni amministrative a carico dei responsabili, i Comuni devono provvedere a far defiggere subito il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale che sia stato indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo; in tal caso, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Si segnala, infine, che tutte le informazioni relative alle elezioni indicate in oggetto sono reperibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo:

<http://www.regione.sardegna.it> cliccando su **Elezioni Regionali 2014**.

per il Direttore del Servizio
dott.ssa Ida Gasperini
(ex art. 30, c. 2, l.r. n. 31/1998)
firmato digitalmente